

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 marzo 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. Simona Flavia MALPEZZI dalla carica di Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dalla sen. Simona Flavia MALPEZZI dalla carica di Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. Simona Flavia MALPEZZI dalla carica di Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 735

21A02233

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2021.

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il concerto del Ministero della salute acquisito con nota n. 4397 del 16 luglio 2020;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha reso parere favorevole con nota n. 171/CSR dell'8 ottobre 2020;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;



Decreta:

Art. 1.

*Nuove norme tecniche di prevenzione incendi  
per le strutture sanitarie*

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a:

a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup>.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002.

Art. 3.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno  
3 agosto 2015*

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71».

3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) è inserita la lettera «b-bis) 68».

4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».

Art. 4.

*Norme finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2021

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

*Il Ministro della salute: SPERANZA*

Allegato 1  
(articolo 1)

## Capitolo V.11 **REGOLE TECNICHE VERTICALI** **Strutture Sanitarie**

Campo di applicazione

Definizioni

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

Strategia antincendio

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Esodo

Gestione della sicurezza antincendio

Controllo dell'incendio

Rivelazione ed allarme


Controllo di fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Altre indicazioni

Opera da costruzione con un numero di posti letto  $P \leq 25$



---

**V.11.1 Campo di applicazione**

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:
  - a. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto  $P > 25$ ;
  - b. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto  $P > 25$ ;
  - c. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a  $500 \text{ m}^2$ .

Nota Per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

---

**V.11.2 Definizioni**


1. **Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ...).
2. **Apparecchiatura ad elevata tecnologia:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell'apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ...).

---

**V.11.3 Classificazioni**

1. Ai fini della presente regola tecnica, le *strutture sanitarie* sono classificate come segue:
  - a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
    - SA:** attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
    - SB:** attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
    - SC:** attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  - b. in relazione alla quota di tutti i piani h:
    - HA:**  $-1 \text{ m} < h \leq 12 \text{ m}$ ;
    - HB:**  $-5 \text{ m} < h \leq 24 \text{ m}$ ;

Nota Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.



**HC:**  $-10 \text{ m} < h \leq 32 \text{ m}$ ;

**HD:**  $-15 \text{ m} < h \leq 54 \text{ m}$ ;

**HE:** non ricomprese nelle precedenti;

c. in relazione al numero di posti letto P:

**PA:**  $25 < n \leq 50$  posti letto;

**PB:**  $50 < n \leq 100$  posti letto;

**PC:**  $100 < n \leq 500$  posti letto;

**PD:**  $500 < n \leq 1000$  posti letto;

**PE:**  $n > 1000$  posti letto.

Nota Le attività SA o SB con numero di posti letto  $P \leq 25$  devono rispettare le indicazioni di cui al paragrafo V.11.7.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

**TA:** aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

**TA1:** aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

**TA2:** aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, ...

**TB:** aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

**TB1:** ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;


Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

**TB2:** ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

**TC:** aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, ...).

**TK:** aree a rischio specifico, suddivise in:

**TK1:** aree od impianti a rischio specifico normalmente non presidiati (es. impianti di produzione calore, gruppi



elettrogeni, centrali di sterilizzazione e produzione del vuoto, ...);

Nota Aree o impianti dotati di regola tecnica verticale di prevenzione incendi devono essere progettati in accordo alle specifiche indicazioni ivi contenute (es. gruppi elettrogeni con  $P > 25$  kW, autorimesse di superficie superiore a  $300 \text{ m}^2$ , ...)

**TK2:** aree a rischio specifico, normalmente presidiate, accessibili al solo personale dipendente (es. laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine, ...);

**TK3:** aree destinate a deposito e ricarica gas medicali e gas tecnici di laboratorio.

**TM:** depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria, suddivisi in:

**TM0:** depositi aventi superficie lorda  $S \leq 10 \text{ m}^2$  e con carico di incendio  $q_f \leq 50 \text{ MJ/m}^2$ ;

**TM1:** depositi aventi superficie lorda  $S \leq 10 \text{ m}^2$  e con carico di incendio specifico  $50 \text{ MJ/m}^2 < q_f \leq 450 \text{ MJ/m}^2$ ;

**TM2:** depositi aventi superficie lorda  $S \leq 10 \text{ m}^2$  e  $450 \text{ MJ/m}^2 < q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$  o  $10 \text{ m}^2 < S \leq 50 \text{ m}^2$  e con carico di incendio specifico  $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ ;

**TM3:** depositi aventi superficie lorda  $50 \text{ m}^2 < S \leq 500 \text{ m}^2$  e con carico di incendio specifico  $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ ;

**TM4:** aree esterne all'opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

**TT1:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;


Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ...

**TT2:** aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

**TZ:** altre aree.

#### V.11.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. La valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo la metodologia di cui al capitolo G.2, deve tener conto della necessaria *continuità*, anche in caso di incendio, delle cure salvavita eventualmente erogate nell'attività sanitaria.
3. In tabella V.11-1 si riporta un'indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio  $R_{vita}$  per alcune aree delle attività sanitarie. Qualora il progettista



scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Area presente nel compartimento	R <sub>vita</sub>
TA	D1, D2
TB	B1, B2
TC	B1, B2 [1]
TK, TM, TT, TZ	Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3
[1] Per uffici non aperti al pubblico è possibile adottare R <sub>vita</sub> pari a A1 o A2	

Tabella V.11-1: Profili di rischio per le attività sanitarie in funzione delle aree presenti nel compartimento.

### V.11.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive, delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

#### V.11.5.1 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.11-2.

Attività	Classificazione				
	HA	HB	HC	HD	HE
SA fuori terra	60			90	
SB fuori terra	30			60	
Piani interrati	60			90	


Tabella V.11-2: Classe di resistenza al fuoco.

#### V.11.5.2 Compartimentazione

1. I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:
  - a. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
  - b. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree; i compartimenti destinati ad aree TA1 devono essere a prova di fumo rispetto a compartimenti destinati ad aree TA2 e viceversa.

Nota I compartimenti destinati ad aree TA1 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA1 comunicanti; i compartimenti destinati ad aree TA2 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA2 comunicanti.

2. Le aree di tipo TK, TM1, TM2, TM3 e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.



3. Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d'incendio specifico delle aree TM4  $q_f \geq 600 \text{ MJ/m}^2$ .
4. Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT, TM2 e TM3.
5. Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:
  - a. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
  - b. il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.

Nota Ad esempio le aree di consegna, preparazione, somministrazione e tutti gli altri ambiti comunque necessari alla terapia con radiofarmaco possono essere inseriti nello stesso compartimento.

Nota Sono escluse le aree contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti costituite da apparecchiature ad alta energia (es. macchine radiogene, ciclotroni, ...).


6. Le aree di tipo TC devono essere di tipo protetto, inoltre:
  - a. la superficie lorda delle aree commerciali inserite in attività SA o SB deve essere  $\leq 400 \text{ m}^2$ ;
  - b. la singola attività commerciale deve avere un carico di incendio specifico  $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$ ;
  - c. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere  $\leq 600 \text{ m}^2$  se inserite in un compartimento distinto e il resto dell'attività è a prova di fumo;
  - d. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere  $\leq 1000 \text{ m}^2$  se inserite in un compartimento distinto, dotate di controllo dell'incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione IV e il resto dell'attività è a prova di fumo.
7. Le attività di tipo SC possono essere inserite all'interno delle attività commerciali che rientrano nel campo di applicazione del capitolo V.8; eventuali porzioni di esse classificate come aree TA2 o TB2 devono costituire compartimenti distinti e a prova di fumo proveniente dalle altre aree con sistema d'esodo indipendente dall'attività commerciale nella quale sono inserite.

Nota Le aree TA2 e TB2 inserite in attività SC possono erogare prestazioni sanitarie solo in regime ambulatoriale (non può essere previsto il ricovero o la degenza).

### V.11.5.2.1

#### Ubicazione

1. Le aree di tipo TA1 non possono essere ubicate a quota di piano  $< -1 \text{ m}$ .
2. Le aree di tipo TM2 con carico di incendio specifico  $q_f > 450 \text{ MJ/m}^2$  e inserite in opere da costruzione contenenti attività di tipo SA o SB devono essere ubicate fuori terra o avere accesso diretto da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.
3. Le aree di tipo TK3 e i depositi aventi superficie  $S > 500 \text{ m}^2$  o carico di incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$  devono essere ubicate all'esterno delle opere da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB2.



4. I depositi TM0 possono essere ubicati in compartimenti di aree di tipo TA, TB o TC.
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
  - a. le comunicazioni con i compartimenti delle aree di tipo TA, TB o TC della attività sono a prova di fumo;
  - b. l'accesso all'area di tipo TM3 avviene da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione, anche mediante percorso protetto.
6. Le aree di tipo TM3 ubicate nella stessa opera da costruzione delle attività di tipo SA o SB con superficie lorda  $S > 300 \text{ m}^2$  o carico di incendio specifico  $q_f > 450 \text{ MJ/m}^2$  devono essere ubicate fuori terra.

#### **V.11.5.2.2 Comunicazioni**

1. Le attività di tipo SA e SB possono comunicare con le attività ad esse funzionali (es. convitti, scuole mediche, ...).
2. Le aree TM1 con carico di incendio specifico  $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$  possono comunicare con le aree di tipo TA.
3. Le aree di tipo TM1 con carico di incendio specifico  $q_f > 200 \text{ MJ/m}^2$  dotate di misura di controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV possono comunicare con le aree di tipo TA.
4. Sono ammesse comunicazioni di tipo protetto con chiusure almeno E 30-S<sub>a</sub> tra le attività di tipo SC prive di aree di tipo TA e altre attività.

#### **V.11.5.3 Esodo**

1. Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Nota I varchi e le porte di comunicazione devono essere dimensionati per lo spostamento di pazienti su barella considerando anche l'ingombro delle *eventuali* apparecchiature elettromedicali da trasportare assieme al paziente.

#### **V.11.5.4 Gestione della sicurezza antincendio**

1. Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (Capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
2. Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, ...).

#### **V.11.5.5 Controllo dell'incendio**

1. Le attività di tipo SA devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione non inferiore a III.
2. Per le aree di seguito indicate, se ubicate in opere da costruzione contenenti aree TA o TB, deve essere assicurato il livello di prestazione IV:
  - a. TK2 se ubicate in piani a quota  $< -10 \text{ m}$  o se di superficie lorda  $S > 200 \text{ m}^2$ ;

